



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13-07-2020 (punto N 26)

Delibera N 878 del 13-07-2020

Proponente
CRISTINA GRIECO
DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile Guido CRUSCHELLI
Estensore Miriana BUCALOSSI
Oggetto

Tirocini non curricolari. Misure straordinarie per la ripresa dei tirocini interrotti a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

Presenti

ENRICO ROSSI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
CRISTINA GRIECO MONICA BARNI	MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI

Assenti

VITTORIO BUGLI	FEDERICA FRATONI
----------------	------------------

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio che hanno dettato disposizioni applicative del citato d.l. 6/2020, ed in particolare l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dell'1 aprile 2020 che conferma la sospensione di tutte le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza ai corsi di formazione, lasciando ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e in particolare l'art. 17 bis comma 1 che prevede che *“la Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati”*;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);

Dato atto che i tirocini non curricolari attivati sul territorio regionale sono stati sospesi per effetto dei Decreti del Presidente del Consiglio che hanno dettato disposizioni applicative del citato d.l. 6/2020;

Rilevato quindi che la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 ha prodotto sul tessuto socio-economico nazionale ha causato la necessità da parte di numerosi soggetti ospitanti sul territorio regionale di interrompere anticipatamente i tirocini non curricolari;

Rilevata la necessità di adottare misure straordinarie finalizzate a salvaguardare il diritto dei tirocinanti al completamento dei tirocini non curricolari interrotti a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

Vista la DGR n. 356 del 16/3/2020 “Emergenza epidemiologica Covid-19: misure straordinarie per la formazione professionale” con la quale è dato mandato, per l'intera durata di vigenza delle misure di emergenza, alla competente Direzione regionale ad adottare disposizioni derogatorie a quanto previsto negli atti regionali in materia di formazione professionale;

Considerato quindi opportuno consentire ai tirocinanti i cui tirocini non curricolari si sono interrotti anticipatamente a causa dell'emergenza epidemiologica Covid19 di riprendere il tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante e per lo stesso profilo professionale del tirocinio interrotto, a completamento del periodo residuo e nel rispetto della durata originariamente prevista;

Dato atto che per la ripresa del tirocinio i soggetti ospitanti sono tenuti alla comunicazione obbligatoria previsto dall'art.9 bis, comma 2, del Decreto Legge 1/10/1996 n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il parere favorevole del CD espresso in data 9/7/2020;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.di consentire, in caso di tirocinio non curriculare interrotto anticipatamente per l'emergenza Covid-19, la ripresa dello stesso da parte del tirocinante presso il medesimo soggetto ospitante e per lo stesso profilo professionale del tirocinio interrotto, a completamento per il periodo residuo e nel rispetto della durata originariamente prevista;

2.di dare atto che per la ripresa del tirocinio i soggetti ospitanti sono tenuti alla comunicazione obbligatoria previsto dall'art.9 bis, comma 2, del Decreto Legge 1/10/1996 n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Il presente atto è pubblicato sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima legge.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
GUIDO CRUSCHELLI

Il Direttore
PAOLO BALDI